

N. 4534/04 R.G.N.R.

N. 4561/05 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI PALMI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

art. 429 c.p.p.

Il Giudice dott. Carlo Alberto Indellicati

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento N° SINDICATO pronunciando nei confronti di Vedi ALLEGATO 1)

assistit*i* e difes*i* dall'Avv. (di fiducia o di ufficio)

Vedi ALLEGATO 2)

IMPUTAT*i*

Del reato

Vedi Allegato 3)

altre parti private:

P.E. Vedi Allegato elenco A) e B)

persona offesa:

1) REGIONE CALABRIA IN PERSONA DEL GOVERNATORE PRO-TEMPORIS (CG) Difesa Avv. LUCIO RINALDO

2) PROVINCIA REGGIO CALABRIA

fonti di prova:

ATTI PROCESSUALI

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.lv. 271/89

P. Q. M.

Dispone il rinvio al giudizio del TRIBUNALE DI PALMI - SEZIONE PENALE COLLEGIALE  
Del predetto imputato per i reati di CUI ALL'ALLEGATO 2)

Indicando per la comparizione dei predetti davanti al TRIBUNALE di PALMI - sezione penale, COLLEGIALE in Palmi (RC), p.za Amendola, piano ammezzato, aula

29

l'udienza del giorno 05/10/2006 alle ore 9,00 e ss.

Con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto a gli imputati Mondanillo Gerardo  
Abate, Cunsolo, Ozzola, Popoli, Chiusini, Perrotto, Bruno Colaninno  
Bolognese, ~~Sepe~~, ~~Chiusini~~ CATALANO Assenti

alla persona offesa

SSA indiziata  
P.C. indicate nell'allegato elenco A) e B)

alle parti private

Parti civili di cui all'allegato A) e B)

che non erano presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 424 almeno  
venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Palmi, 07/06/2006

Il Cancelliere B3  
Agata Punsiero

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Carlo Alberto Indelicati

Trasmessa copia all'Ufficiale Giudiziario/Polizia Giudiziaria

di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ per la notifica a \_\_\_\_\_

Restituito dall'Ufficiale Giudiziario/Polizia Giudiziaria

Il \_\_\_\_\_  
Notificato a \_\_\_\_\_

	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA	DIFENSORE	
					AVVOCATO	FORO
1.	Marchiorello Dino Giovanni Maria	Cittadella (PD)	09/09/1924	Rosa' (VI) via Ca' Minotto n. 46.	Franco Antonelli Via Lucatello n. 6	Padova
2.	Cunsolo Domenico	Chiaravalle Centrale (CZ)	30/09/1953	Milano, via Besana n. 4	Carlo Gilli	Milano
3.	Ortolan Enzo	Venezia	31/07/1941	Artegna (Udine), via Chiamuzzacco n. 5/b	Francesco Napoli	Palmi
4.	Bagala' LUIGI	Reggio Calabria	06/06/1960	Locri, (R.C ), via Matteotti n 179	Ettore Notti Francesco Napoli	Cosenza Palmi
5.	Cherubini Fulvio	Cosenza	25/07/1955	Cosenza, Via Montesanto n. 109/A	Ettore Notti Francesco Napoli	Cosenza Palmi
6.	Geronzi Cesare	Marino (RM)	15/02/1935	Marino, via Vascarelle n. 16 Dom. eletto c/o studio del difensore Francesco Vassalli in Roma, via Eleonora Duse n. 35	Francesco Vassalli e Guido Calvi	Roma
7.	Pirrotta Paolo Antonio	Messina	02/05/1947	Reggio Calabria, via Spirito Santo n. 291 dom. eletto	Abenavoli Aldo Raffaello	Reggio Calabria
8.	Falcone Giuseppe	Messina	15/11/1946	Messina, c/da Bucolico / Salice - domicilio eletto -	Barone Isabella Con studio in Messina, P.zza immacolata di Marmo	Messina
9.	Abete Luigi	Roma	17/02/1947	Roma, via Predestina n. 683 Elett. Dom. c/o studio avv. Roberto Rampioni in Roma, via Timavo n. 3.	Vincenzo D'Ascola Roberto Rampioni	Reggio Calabria Roma
10.	Bruno Martino	Taranto	04/09/1964	Taranto, via Palteja n. 556	Roberto Rampioni Vincenzo Nico d'Ascola	Roma Reggio Calabria
11.	Catalano Eduardo	Napoli	05/11/1957	Catania, via Vittorio Emanuele II° n. 201 p. I° - dom. eletto c/o studio avv. Cardone Luigi, via Cesare Battisti n. 41 Palmi	Luigi Cardone	Palmi

C) reato previsto e punito dall'art.81\110\644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di MARCHIORELLO Dino Giovanni Maria, rappresentante legale della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabile delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e ORTOLAN Enzo quale responsabile Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e LORIA Domenico e BAGALA Luigi quali responsabili Gruppo Calabria Sud e CHERUBINI Fulvio, quale responsabile area Calabria nonché NAPOLI Antonio, CUNSOLO Domenico e GRILLONE Maurizio; quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I° trimestre 1999 e fino al IV° trimestre del 2001, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10469 S, correntista parte offesa DEMASI OFFICINE SAS del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.



# 4534.04 R.G.N.R.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperta (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, ORTOLAN, LORIA, BAGALA', CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO e GRILLONE- nella loro rispettiva posizione funzionale- hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

## Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

superato; in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella C: DE MASI OFFICINE SAS C/C N. 10469 S

TRIM/ANNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln come da D. M.
I/99	170.418	228,88	15,570%	137,63	14,940%
II/99	1.943.701	46,37	14,340%	15,68	13,710%
III/99	1.909.219	37,85	13,995%	15,22	13,350%
IV/99	1.429.630	31,79	14,035%	15,44	13,390%
I/00	278.461	40,38	14,430%	37,87	13,770%
II/00	1.653.105	40,65	14,970%	17,43	14,295%
III/00	524.324	54,59	15,435%	29,98	14,730%
IV/00	898.456	23,69	15,990%	19,50	15,285%
I/01	694.005	39,56	16,365%	22,40	15,630%
II/01	337.651	31,49	16,320%	27,98	15,570%
III/01	1.950.476	69,47	15,990%	20,80	15,225%
IV/01	5.521.942	30,13	15,780%	15,85	15,000%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di società di persone che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/12/2001.

~~ORDINE. rappresentante legale, periodo dal 24.06.1996 al 25.01.2002.~~

D) reato previsto e punito dall'art.81\110\644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di MARCHIORELLO Dino Giovanni Maria, CEOLA Antonio rappresentanti legali della BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e ORTOLAN Enzo quale responsabile Gruppo Calabria Sud ed area Calabria e LORIA Domenico e BAGALA Luigi quali responsabili Gruppo Calabria Sud e CHERUBINI Fulvio, quale responsabile area Calabria nonché NAPOLI Antonio, CUNSOLO Domenico, GRILLONE Maurizio, CARISTI Francesco e GUERRA-COLOSÌ Salvatore, quali direttori della filiale di Gioia Tauro (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV° trimestre 1999 e fino al II° trimestre del 2000 e nel periodo dal I° trimestre 2002 fino al II° trimestre del 2002, nonché nel IV trimestre 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al cliente intrattenuto nella predetta Banca avente numero 10043 J, correntista parte offesa DEMASI AGRICOLTURA SPA del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, MARCHIORELLO, CEOLA, ORTOLAN, LORIA, BAGALA, CHERUBINI, NAPOLI, CUNSOLO, GRILLONE, CARISTI e GUERRA-COLOSÌ nella loro rispettiva posizione funzionale hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero dei clienti in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella D: DE MASI AGRICOLTURA SPA C/ANT. N. 10043 J

TRIM/A	SOMME	TAEG (senza	T. S. tipologia	TAEG (senza	T. S. tipologia
--------	-------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

4534.04 R.G.N.R.

NNO	RICHIESTE DAL MUTUATARIO	le imposte/tasse, spese operaz.)	c/ant. oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	c/ant. oltre 10 mln come da D. M.
I/99	5.839.370	10,14	12,120%	8,52	11,490%
II/99	11.441.652	8,77	10,740%	8,15	10,110%
III/99	10.963.307	9,07	10,485%	8,42	9,840%
IV/99	15.902.936	11,58	10,215%	9,87	9,570%
I/00	14.544.816	11,81	10,320%	10,05	9,660%
II/00	14.689.577	11,76	10,680%	10,19	10,005%
III/00	15.678.570	6,25	11,265%	5,41	10,560%
IV/00	19.183.012	8,52	11,730%	6,96	11,025%
I/01	15.801.642	11,17	12,150%	8,14	11,415%
II/01	16.428.303	11,25	12,105%	10,19	11,355%
III/01	12.497.057	10,75	11,895%	9,90	11,130%
IV/01	13.307.540	10,91	11,670%	9,89	10,890%
I/02	5.742,82	10,70	10,680%	9,95	9,885%
II/02	6.421,64	11,82	11,025%	10,35	10,200%
III/02	7.116,53	7,32	11,115%	6,52	10,290%
IV/02	8.311,74	13,17	11,040%	11,09	10,215%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel II/01 e IV/01, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poichè il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari D M ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Gioia Tauro fino al 31/12/2002.



F) reato previsto e punito dall'art.81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di GERONZI Cesare, CASELLA Michele e LIBONATI Berardino rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e PIRROTTA Paolo Antonio, FALCONE Giuseppe e BONFANTI Corrado quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I° trimestre e fino al III° trimestre del 1999 e nel periodo dal I° trimestre 2001 fino al IV° trimestre del 2001, nonché nel II e III trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 30358.32, correntista parte offesa DEMASI ANTONINO del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI- nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero dei c/c anticipi in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella F: DE MASI ANTONINO C/C N. 30358-32

TRIM/A NNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln come da D. M.
II/97	2.347.619	19,87	20,505%	17,83	19,785%
III/97	1.103.649	16,04	20,310%	13,44	19,680%
IV/97	1.690.648	19,11	19,140%	13,31	18,510%
I/98	747.071	15,81	19,260%	14,06	18,645%
II/98	492.542	11,93	17,895%	10,63	17,280%
III/98	901.069	12,90	17,520%	11,01	16,890%
IV/98	2.423.533	15,56	17,220%	12,24	16,605%
I/99	2.600.864	19,84	15,570%	12,73	14,940%

4534.04 R.G.N.R.

II/99	2.726.705	19,05	14,340%	11,79	13,710%
III/99	2.424.464	14,41	13,995%	10,28	13,350%
IV/99	3.520.487	13,00	14,035%	9,68	13,390%
I/00	4.434.730	14,11	14,430%	9,90	13,770%
II/00	4.725.572	14,89	14,970%	10,43	14,295%
III/00	5.465.554	14,13	15,435%	11,01	14,730%
IV/00	9.597.407	15,62	15,990%	11,72	15,285%
I/01	7.431.678	17,19	16,365%	11,92	15,630%
II/01	9.563.207	16,55	16,320%	11,56	15,570%
III/01	11.393.927	16,83	15,990%	11,56	15,225%
IV/01	7.644.51	15,91	15,780%	11,25	15,000%
I/02	5.461.38	13,08	14,925%	11,16	14,130%
II/02	2.160.24	19,81	15,375%	11,03	14,550%
III/02	73.64	41,89	15,495%	32,65	14,670%

Ad ulteriore garanzia dei piccoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza. Si osserva inoltre, proprio in ossequio alla legge 108, che nel II/97, IV/97 I/00 II/00 e IV/00, pur essendo, di fatto, superato il tasso soglia (ultima colonna della tabella che precede), non viene contestato il reato, poichè il TEGM, deve tenere conto dell'applicazione della CMS, così come rilevata dai vari DM ed aumentata del 50% (terzultima colonna).

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona fisica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Reggio Calabria fino al 30/09/2002.

GERONZI - PIRROTTA - FALCONE - BONFANTI

G) reato previsto e punito dall'art.81\110\644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di GERONZI Cesare, CASELLA Michele e LIBONATI Berardino, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e PIRROTTA Paolo Antonio, FALCONE Giuseppe e BONFANTI Corrado quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal I° trimestre 1999 e così per tutti gli anni 2000, 2001 fino al IV° trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 655225.51, correntista parte offesa ZIN.CAL. srl del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI- nella loro rispettiva posizione funzionale- hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art.

4534.04 R.G.N.R.

644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

partito sempre fassi legati all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dal D.M. attraverso l'applicazione di commissioni remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella G: DE MASI ZIN CAL SRL C/C N. 655225-51

TRIM/A NNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln come da D. M.
I/99	4.551.964	24,75	15,570%	14,36	14,940%
II/99	7.219.399	21,10	14,340%	13,74	13,710%
III/99	7.177.035	31,80	13,995%	13,55	13,350%
IV/99	13.465.939	37,97	14,035%	13,45	13,390%
I/00	12.791.325	26,08	14,430%	13,86	13,770%
II/00	29.439.853	21,52	14,970%	14,26	14,295%
III/00	35.807.930	24,08	15,435%	14,51	14,730%
IV/00	47.102.820	25,41	15,990%	15,03	15,285%
I/01	37.052.808	26,28	16,365%	15,57	15,630%
II/01	53.697.282	27,92	16,320%	15,56	15,570%
III/01	23.190.074	26,14	15,990%	15,23	15,225%
IV/01	3.957,14	36,02	15,780%	15,44	15,000%
I/02	3.074,45	38,41	14,925%	15,09	14,130%
II/02	207,71	34,29	15,375%	19,66	14,550%
III/02	36,01	560,28	15,495%	551,78	14,670%
IV/02	48,08	118,25	15,525%	113,14	14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Reggio Calabria fino al 31/12/2002.

Il reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso fra loro, nella loro rispettiva qualità di GERONZI Cesare, CASELLA Michele e LIBONATI Berardino, rappresentanti legali della BANCA DI ROMA (responsabili delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e PIRROTTA Paolo Antonio, FALCONE Giuseppe e BONFANTI Corrado quali direttori della filiale di Reggio Calabria (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo dal IV° trimestre 1998 e fino al II° trimestre del 1999 e nel periodo dal II° trimestre 2001 fino al III° trimestre del 2001, nonché dal I° al III° trimestre del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 653253.57, correntista parte offesa DEMASI COSTRUZIONI Srl del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, GERONZI, CASELLA, LIBONATI e PIRROTTA, FALCONE e BONFANTI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero dei c/c anticipi in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:



Q) reato previsto e punito dall'art. 81/110/644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di ABETE Luigi, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e DEMARTINO Alfredo quale responsabile del settore 14 e CATALANO Eduardo quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO Fulvio e BRUNO Martino quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosarno, GIORDANO Giovanna e TRIPODI Giuseppe quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo del IV° trimestre del 1997, del IV° del 1998, dal II° trimestre del 1999 al IV° del 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 4598, correntista parte offesa ZIN.CAL SRL del gruppo DE-MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, CATALANO, GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di

rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella Q: DE MASI ZIN CAL C/C N. 4598

TRIM/A NNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln. con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln. come da D. M.
IV/97	1.910.196	33,77	19,140%	17,66	18,510%
I/98	0		19,260%		18,645%
II/98	0		17,895%		17,280%
III/98	0		17,520%		16,890%
IV/98	297.421	51,25	17,220%	30,19	16,605%
I/99	0		15,570%		14,940%
II/99	1.212.579	22,87	14,340%	14,68	13,710%
III/99	4.953.007	22,67	13,995%	13,76	13,350%
IV/99	5.158.393	30,26	14,035%	13,91	13,390%
I/00	4.982.313	24,88	14,430%	13,67	13,770%
II/00	12.316.822	20,83	14,970%	13,72	14,295%
III/00	14.205.708	22,92	15,435%	12,80	14,730%
IV/00	19.080.702	20,98	15,990%	12,26	15,285%
I/01	16.247.519	18,33	16,365%	12,33	15,630%
II/01	20.185.306	22,38	16,320%	12,33	15,570%
III/01	775.733	16,74	15,990%	13,77	15,225%
IV/01	4.709.128	23,55	15,780%	12,60	15,000%
I/02	560,08	29,30	14,925%	14,29	14,130%
II/02	98,64	25,29	15,375%	22,28	14,550%
III/02	104,93	24,79	15,495%	21,82	14,670%
IV/02	114,88	25,31	15,525%	22,34	14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.

R) reato previsto e punito dall'art.81\110\644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di ABETE Luigi, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate dai fogli

informativi) e DEMARTINO Alfredo quale responsabile del settore 14 e CATALANO Eduardo quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO Fulvio e BRUNO Martino quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosarno, GIORDANO Giovanna e TRIPODI Giuseppe quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo di tutti i trimestri dal 1999 al 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 6717, correntista parte offesa CHI.DEM. SRL del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, CATALANO, GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

#### Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella R: DE MASI CHI DEM C/C N. 6717

TRIM/A NNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln come da D. M.
I/99	561.246	44,50	15,570%	19,08	14,940%
II/99	158.836	51,43	14,340%	39,68	13,710%
III/99	1.811.916	28,70	13,995%	14,74	13,350%
IV/99	1.532.026	22,30	14,035%	11,55	13,390%
I/00	1.645.730	23,30	14,430%	12,11	13,770%
II/00	2.972.206	22,97	14,970%	12,37	14,295%
III/00	3.125.022	22,47	15,435%	12,40	14,730%
IV/00	7.054.277	23,52	15,990%	12,41	15,285%
I/01	4.454.650	23,15	16,365%	12,63	15,630%
II/01	11.653.241	25,79	16,320%	12,41	15,570%
III/01	1.060.239	23,69	15,990%	13,84	15,225%
IV/01	9.491.600	26,39	15,780%	13,96	15,000%
I/02	3.087,99	16,84	14,925%	13,47	14,130%

II/02	341,36	20,97	15,375%	15,67	14,550%
III/02	534,20	17,90	15,495%	14,72	14,670%
IV/02	601,73	17,93	15,525%	14,95	14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.

S) reato previsto e punito dall'art.81\110\644 c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro, nella loro rispettiva qualità di ABETE Luigi, rappresentante legale della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (responsabile delle direttive generali così come esplicitate dai fogli informativi) e DEMARTINO Alfredo quale responsabile del settore 14 e CATALANO Eduardo quale responsabile del settore 14 e gestore del c/c unitamente a GIGLIO Fulvio e BRUNO Martino quale gestore del c/c e/o direttore della filiale di Rosarno, GIORDANO Giovanna e TRIPODI Giuseppe quali direttori della filiale di Rosarno (i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge) nel periodo di tutti i trimestri dal IV° 1998 al 2002, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi al c/c intrattenuto nella predetta Banca avente numero 4592, correntista parte offesa DEMASI COSTRUZIONI SRL del gruppo DE MASI, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito) nella quale è riportato che, nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali, la CMS non entra nel calcolo del Tasso effettivo globale, ABETE, DEMARTINO, CATALANO, GIGLIO, BRUNO, GIORDANO e TRIPODI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo di cui all'art. 644 c.p. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale); 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento; 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere letta in guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 c.p., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro



richiamate dalla stessa circolare; 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato il numero del c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi che superano le soglie di legge:

Tabella S: DE MASI COSTRUZIONI SRL C/C N. 4592

TRIM/ANNO	SOMME RICHIESTE DAL MUTUATARIO	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln con rilevazione c.m.s. + 50%	TAEG (senza le imposte/tasse, spese operaz. e senza c.m.s.)	T. S. tipologia c/c oltre 10 mln come da D. M.
IV/98	4.598.484	27,14	17,220%	16,08	16,605%
I/99	7.550.478	40,94	15,570%	14,58	14,940%
II/99	5.743.668	33,89	14,340%	13,86	13,710%
III/99	12.698.558	26,12	13,995%	11,93	13,350%
IV/99	12.986.156	25,26	14,035%	10,24	13,390%
I/00	10.183.343	20,65	14,430%	11,01	13,770%
II/00	8.833.718	19,25	14,970%	12,09	14,295%
III/00	4.621.379	25,32	15,435%	12,77	14,730%
IV/00	15.361.040	24,39	15,990%	12,28	15,285%
I/01	17.801.038	21,78	16,365%	12,34	15,630%
II/01	18.555.443	20,16	16,320%	12,33	15,570%
III/01	980.347	16,53	15,990%	13,45	15,225%
IV/01	10.304.375	20,01	15,780%	12,39	15,000%
I/02	3.314,22	22,08	14,925%	12,58	14,130%
II/02	938,85	16,48	15,375%	13,48	14,550%
III/02	1.571,41	27,73	15,495%	13,77	14,670%
IV/02	1.475,79	26,32	15,525%	14,17	14,700%

Ad ulteriore garanzia dei calcoli anche la rilevazione ministeriale della CMS è stata aumentata del 50% in linea con la ratio del sistema che vuole individuare il reato solo nei casi di maggiore rilevanza.

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1,3,4 c.p..

Rosarno fino al 31/12/2002.



## ELENCO PERSONE OFFESE e PARTI CIVILI COSTITUITE

Allegato A)

Proc. Pen. N. 4534/04 R.G.N.R.  
Proc. Pen. N. 1561/05 R.G.G.I.P.

### PP. OO.

- 8) **Regione Calabria in persona** del Governatore pro-tempore (CZ)
- 9) **Provincia di Reggio Calabria in persona** del legale rappresentante pro-tempore

### PP. CC.

- 1) **Comune di Rosarno in persona** del Sindaco pro-tempore rappr. e dif. avv.ti:
- 2) **Maria Giulia Cimato, Rita Maria Greco ed Emanuela Zagari, elett. Dom. in Rosarno viale della Pace. PARTE CIV. COST.** ( non accoglimento della cost. di P. Civ. per i reati di cui ai capi P),Q),R) ed S) della rubrica.
- 3) **GRUPPO DE MASI: CHIDEM SRL rappr e difeso avv. Antonio Lanza del foro Lecce, elett. Dom. in Rosarno via Roma, trav Tito Speri (c/o studio avv. Giacomo Saccomanno) Part. Civ. costituita**
- 4) **De Masi Costruzioni rappr. e difesa avv. Antonio Tanza, foro Lecce, Parte civ. costituita elettivam. Dom. in Rosarno, via Roma trav. Tito Speri snc (c/o studio Avv. Giacomo Saccomanno)**
- 5) **Retificio De Masi S.R.L. rappr. e dif. avv. Antonio Tanza, foro Lecce, dom.ta in Rosarno via Roma, trav. Tito Speri s.n.c. (c/o studio avv. Giacomo Saccomanno) Parte Civile costituita**
- 6) **De Masi Officine S.A.S., oggi De Masi S.P.A. rappr. e difesa avv. Antonio Tanza foro Lecce, elett. Dom. in Rosarno , via Roma, trav. Tito Speri snc (c/o studio avv. Giacomo Saccomanno) Parte Civile cost.**
- 7) **De Masi Antonino rappr. e difeso avv. Antonio Tanza, del foro di Lecce, elett. Dom. in Rosarno, via Roma, trav. Tito Speri snc (c/o studio avv. Giacomo Saccomanno) Parte Civile Costit.**
- 8) **ZINGAL S.R.L. rappr. e dif. avv. Antonio Amato del foro di Lecce, elett. Dom. in Rosarno, via Roma, trav. Tito Speri snc (c/o studio avv. Giacomo Saccomanno) Parte Civile Cost.**
- 9) **De Masi Agricoltura S.P.A. rappr. e dif. avv.ti Carlo In zillo e Giacomo Saccomanno, elett. Dom. in Rosarno, via Roma, trav. Tito Speri s.n.c. (c/o stud. Avv. Saccomanno) Parte Civ. Costituita (non accoglimento cost. parte civile per il capo A), capo I) , capi L) , M), S), T), Z) della rubrica**

**10) CALFIN S.**

**Rosarno, via R**

**Costituita**

**11) ADUC, f**

**Anna Maria Co**

**Parte civile c**

**AZIONISTI E SOC**

**DE MASI COSTR**

**AGRICOLTURA S**

**1)DE MASI GIUS**

**2)ROTTURA NAT**

**3)DE MASI ANTO**